

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "Convenzione – Credit Agricole Leasing Autovetture"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione che ti permette di assicurare il veicolo, su cui hai stipulato un leasing, da furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, kasko ed altri eventi accidentali. Inoltre prevede prestazioni di Assistenza in Viaggio durante la circolazione del veicolo.



CHE COSA È ASSICURATO?

- ✓ Sezione danni al veicolo: danni materiali diretti ed indiretti al veicolo provocati da furto, incendio o da altre cause.
- ✓ Sezione Assistenza in Viaggio.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Sezione danni al veicolo.

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

- cagionati da sostanze infiammabili, esplosive e corrosive trasportate sul veicolo;
- cagionati da incendio delle cose trasportate;
- cagionati alle merci, al bagaglio, e/o qualunque effetto d'uso che si trovino sul veicolo;
- cagionati alle apparecchiature accessorie (radio, mangianastri, ruote non fornite dalla casa costruttrice, non stabilmente fissate e non espressamente specificate nella fattura di acquisto);
- derivati da bruciature, cortocircuito ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
- determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi Dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo.

Sezione Assistenza in Viaggio.

L'assistenza in viaggio non viene prestata qualora l'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato sia causata da operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati.

Eventuali altre esclusioni sono riportate sul DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per alcune garanzie sono previsti somme assicurate o massimali. Inoltre possono essere inclusi franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, principato di Monaco e Svizzera ed inoltre sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. Eventuali altre estensioni di copertura sono riportate sul DIP aggiuntivo.



Che obblighi ho?

Quando aderisci alla Convenzione hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio annuale totale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

denaro contante, entro i limiti previsti dalla Legge vigente, assegno bancario e circolare, bonifico bancario, bollettino postale, bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).



Quando comincia la copertura?

La copertura decorre dalle ore 00 del giorno di emissione del foglio di via da parte della competente autorità.

La copertura assicurativa è operante per il periodo della locazione finanziaria originariamente prevista, fino al momento del riscatto del bene da parte dell'assicurato o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Società di Leasing almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria.

Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, estinzione anticipata o trasferimento del contratto di leasing o mancato riscatto del bene. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.



POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni

Prodotto: CREDIT AGRICOLE LEASING AUTOVETTURE

DIP Aggiuntivo Danni ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 -10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 373% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO – FURTO TOTALE O PARZIALE	
GARANZIE DI BASE	<p>INCENDIO: compresi l'azione del fulmine e lo scoppio del carburante destinato al funzionamento del motore</p> <p>FURTO TOTALE O PARZIALE: consumato o tentato, rapina, compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto.</p>
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none">- cagionati da sostanze infiammabili, esplosive e corrosive trasportate sul veicolo;- cagionati da incendio delle cose trasportate;- cagionati alle merci, al bagaglio, e/o qualunque effetto d'uso che si trovino sul veicolo;- cagionati alle apparecchiature accessorie (radio, mangianastri, ruote non fornite dalla casa costruttrice, non stabilmente fissate e non espressamente specificate nella fattura di acquisto;- derivati da bruciature, cortocircuito ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;- causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;- determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi Dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo.

GUASTI ACCIDENTALI	
GARANZIE DI BASE	Danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none">- causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazioni militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;- determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo.- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di



	<p>gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta di circolazione "fuori strada"; - alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente Sezione; - conseguenti al furto o all'incendio del veicolo; - nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30104/1992 N. 285.
<p>GARANZIE SPECIALI</p>	<p>A) Cristalli: La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 520,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.</p> <p>B) Ricorso terzi da incendio: La Società in caso di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo, non in circolazione, indennizzabili ai sensi di polizza, risponde, secondo le condizioni di Assicurazione e fino alla concorrenza di € 103.291,00 dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi suddetti a cose di terzi. Sono dunque esclusi i danni a cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato.</p> <p>C) Trasporto occasionale di feriti: La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a € 258,00.</p> <p>D) Eventi Sociopolitici atti vandalici, calamita naturali: La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo nonché in occasione di mareggiate, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, uragani, inondazioni, grandine e neve. La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato in polizza; restano tale scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farli assicurare da altri.</p> <p>E) Spese di custodia e parcheggio: La Società, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, rimborsa, fino alla concorrenza di € 258,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione.</p> <p>F) Spese di immatricolazione: La Società, in caso in incendio con distruzione totale, furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento o furto delle sole targhe, rimborsa fino al limite di € 258,00, le spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un altro</p>



	veicolo di pari cilindrata o potenza fiscale. Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione.
--	---

GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

GARANZIE DI BASE	<p>Le garanzie di Assistenza stradale sono erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A, attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.</p> <p>Le prestazioni e servizi forniti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso stradale; - Recupero; - Autovetture in sostituzione; - Rientro o proseguimento o pernottamento degli occupanti del veicolo assicurato; - Anticipi di denaro; - Rimpatrio del veicolo assicurato; - Interprete a disposizione; - Anticipo della cauzione penale; - Invio di un'ambulanza; - Rientro sanitario; - Invio di un autista.
LIMITAZIONI ESCLUSIONI E RIVALSE	L'assistenza in viaggio non viene prestata qualora l'impossibilita di utilizzo del veicolo assicurato sia causata da operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati.



Che obblighi ho?

Il Contraente/Assicurato e/o L'Utilizzatore è tenuto a dare avviso del sinistro alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni ed eventuale luogo in cui si trova il veicolo.

In caso di incendio, furto o tentato furto, rapina, atti vandalici dovrà fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente. In caso di furto totale dovrà altresì esibire tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo. In caso di sinistro verificatosi all'estero dovrà presentare denuncia all'Autorità locale e produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Su richiesta della Società il Contraente/Assicurato dovrà inoltre esibire:

- estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di proprietà;
- procura a vendere a favore della Società;



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni





Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 67%



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi stipula un contratto di leasing per l'acquisto di un veicolo.



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.r.l.
Autovetture

POLIZZA N. 2017/01/9569

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ed. 01/01/2019

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e più precisamente;

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT – Via Armorari, 4 – 20123 Milano – Partita Iva 02886650346 – Cod. Fiscale 09763970150.

CONTRAENTE persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e più precisamente

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT – Via Armorari, 4 – 20123 Milano – Partita Iva 02886650346 – Cod. Fiscale 09763970150.

SOCIETA'

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

UTILIZZATORE

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa

AUTOVETTURE

Veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente

AUTOVEICOLI

Veicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente

N.B. le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente

SEZIONE 1 - DANNI

Art. 1.1 OGGETTO DELLE GARANZIE

L'assicurazione è prestata per i seguenti rischi:

1.1.1 INCENDIO

compresi l'azione del fulmine e lo scoppio del carburante destinato al funzionamento del motore

1.1.2 FURTO

consumato o tentato, rapina, compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto

1.1.3 GUASTI ACCIDENTALI (KASCO)

L'assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione o uscita di strada verificatasi durante la circolazione. **La garanzia è prestata con l'applicazione sul danno liquidabile di uno scoperto e relativo minimo, come indicato in polizza**

1.1.4 GARANZIE SPECIALI

A) Cristalli: La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale. **L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 520,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.**

B) Ricorso terzi da incendio: La Società in caso di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo, non in circolazione, indennizzabili ai sensi di polizza, risponde, secondo le condizioni di Assicurazione e **fino alla concorrenza di € 103.291,00 dei danni ma-**

teriali e diretti cagionati dagli eventi suddetti a cose di terzi. Sono dunque esclusi i danni a cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato.

- C) Trasporto occasionale di feriti: La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a € 258,00.**
- D) Eventi Sociopolitici atti vandalici, calamita naturali: La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo nonché in occasione di mareggiate, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, uragani, inondazioni, grandine e neve. **La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato in polizza; restano tali scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farli assicurare da altri.**
- E) Spese di custodia e parcheggio: La Società, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, rimborsa, **fino alla concorrenza di € 258,00**, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità. **La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione.**
- F) Spese di immatricolazione: La Società, in caso in incendio con distruzione totale, furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento o furto delle sole targhe, **rimborsa fino al limite di € 258,00**, le spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un altro veicolo di pari cilindrata o potenza fiscale. **Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione.**

1.1.5 APPARECCHIATURE ACCESSORIE

La garanzia è estesa alle apparecchiature accessorie stabilmente fissate fornite dalla casa costruttrice ed espressamente specificate nella fattura di acquisto.

Art. 1.2) GARANZIE PRESTATE

FORMA A:

- a) furto e rapina;
- b) incendio, fulmine scoppio;
- c) ricorso terzi da incendio;
- d) eventi sociopolitici;
- e) eventi naturali;
- f) guasti accidentali.

FORMA B:

- a) furto e rapina;
- b) incendio, fulmine, scoppio;
- c) ricorso terzi da incendio;
- d) eventi sociopolitici;
- e) eventi naturali.

Art. 1.3) ESCLUSIONI INCENDIO E FURTO

Sono esclusi dall'assicurazioni i danni:

- 1) cagionati da sostanze infiammabili, esplosive e corrosive trasportate sul veicolo;
- 2) cagionati da incendio delle cose trasportate;
- 3) cagionati alle merci, al bagaglio, e/o qualunque effetto d'uso che si trovino sui veicolo;
- 4) cagionati alle apparecchiature accessorie (radio, mangianastri, ruote non fornite dalla casa costruttrice, non stabilmente fissate e non espressamente specificate nella fattura di acquisto;
- 5) derivati da bruciature, cortocircuito ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incen-

dio;

- 6) causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
- 8) determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi Dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo.

Art. 1.4) ESCLUSIONI GUASTI ACCIDENTALI (solo forma A)

L'Assicurazione non vale se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione non vale, altresì per i danni:

- 1) causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazioni militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo.
- 3) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
- 4) cagionati da cose od animali trasportati sui veicolo, nonchè da operazioni di carico e scarico;
- 5) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta di circolazione "fuori strada";
- 6) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente Sezione;
- 7) conseguenti al furto o all'incendio del veicolo;
- 8) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30104/1992 N. 285.

La Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia, del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendo il controvalore.

Se il valore del veicolo è maggiore, al momento del sinistro, del valore dichiarato dal contratto, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori. Le valutazioni di cui sopra si intendono riferite al valore dichiarato al momento dell'inclusione in garanzia.

Limitatamente alla garanzia guasti, nei primi 3 anni di immatricolazione del veicolo, qualora la responsabilità in caso di sinistro sia attribuibile all'Utilizzatore per la liquidazione dell'indennizzo, non si terrà conto nel determinare l'ammontare dei danni del deprezzamento delle parti sostituite.

Tale procedura si applica unicamente nel caso in cui la riparazione avvenga presso una delle carrozzerie/officine convenzionate con la Società.

In tale ipotesi l'Utilizzatore corrisponderà l'importo dello scoperto franchigia contrattuale prevista dal contratto.

Art. 1.5) EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 00:00 del giorno di emissione del foglio di via da parte della competente autorità. Il Contraente e/o L'assicurato provvederanno a comunicare alla Società i dati identificativi dell'autoveicolo nonchè la durata del contratto di locazione.

La copertura assicurativa sarà operante per il periodo della locazione medesima più i giorni necessari per la pratica di riscatto da parte dell'Utilizzatore. Il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società i libri contabili per eventuali verifiche e controlli.

Art. 1.6) DURATA DELLA POLIZZA

La polizza è operante per il periodo della locazione finanziaria originariamente prevista, più i giorni necessari per la pratica di riscatto da parte dell'Utilizzatore. **Cessa all'atto dell'eventuale riscatto anticipato, fermo quanto stabilito al successivo art. 2.13.**

Art. 1.7) SCOPERTI E FRANCHIGIE

Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli scoperti e le franchigie che seguono:

1.7.1 Garanzie furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici:

- scoperto 10% minimo 500,00

1.7.2 Garanzia guasti accidentali (kasko)

- scoperto 10% minimo € 650,00

1.7.3 Garanzia Atti vandalici

- scoperto 15% minima € 500,00

1.7.4 Garanzia Cristalli

- franchigia € 100

Art. 1.8) SOMMA ASSICURATA -DEGRADO -LIQUIDAZIONE DEL DANNO – REGOLA PROPORZIONALE (FURTO -INCENDIO -GUASTI)

A) Per i veicoli di prima immatricolazione, la somma assicurata deve essere uguale al valore commerciale del veicolo al momento dell'entrata in garanzia, fatto eguale, ai fini della presente polizza, al valore totale della fattura d'acquisto.

La determinazione dell'indennizzo viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- **qualora il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla prima immatricolazione non si tiene conto, nel determinare l'ammontare del danno sia totale che parziale, del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite, purchè il veicolo sia stato assicurato nei primi tre mesi dalla data di immatricolazione;**
- **qualora il sinistro si verifichi dopo sei mesi ma entro il ventiquattresimo dalla prima immatricolazione si applicherà un degrado del 10%;**
- **un ulteriore 10% per ogni anno successivo con un massimo complessivo del 50%.**

B) Per i veicoli usati, la determinazione del valore commerciale farà riferimento al valore totale della fattura d'acquisto dello stesso ancorchè comprensiva delle migliorie, modifiche, ripristini, riparazioni e allestimenti. Nel caso di danno totale (furto o rapina senza ritrovamento distruzione del veicolo) il danno si determina in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Nel caso di danno parziale il danno si determina in base al costo delle riparazioni, che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto; il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo.

La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia, del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esse che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore.

Sia per i veicoli di prima immatricolazione che per quelli usati la Società terrà conto, nel caso di danno, delle migliorie, modifiche, ripristini, riparazioni e allestimenti effettuati sul veicolo anche successivamente, da regolare fattura.

Le garanzie sono estese agli accessori e parti di ricambio fornite dalla casa costruttrice solo se:

- **installati dal fornitore, prima della presa in consegna dell'autoveicolo;**
- **siano stati specificati nella fattura del fornitore e costituiscano parte integrante del valore della medesima oltre che di eventuale contratto di locazione (o locazione finanziaria);**

- **non trattasi di apparecchi audiovisivi. Se al momento del sinistro il valore del veicolo è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei detti valori.**

SEZIONE 2 - ASSISTENZA IN VIAGGIO

Art. 2.1) CENTRALE OPERATIVA

La Società eroga le prestazioni di assistenza relative al rischio della circolazione stradale in base alle norme in appreso indicate, avvalendosi della sua controllata **BLUE ASSISTANCE S.p.A.**, la cui Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, è attivabile a mezzo:

Telefono dall'Italia: Numero Verde 800 017050

Telefono dall'Estero: prefisso internazionale +011 7425555

Fax 01117417141

Art. 2.2) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato e/o l'Utilizzatore deve comunicare alla Centrale Operativa di Blue Assistance per telefono, fax:

- 1) le generalità complete dell'assicurato (nome, cognome residenza) e, se persona diversa, di chi richiede l'assistenza;**
- 2) l'indirizzo, anche temporaneo ed il numero di telefono del luogo di chiamata;**
- 3) gli estremi del documento assicurativo (numero di polizza);**
- 4) la marca, il modello e la targa del veicolo assicurato;**
- 5) la prestazione richiesta.**

Art. 2.3) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per il quale è prestata la garanzia dovuto ad incidente stradale, guasto, incendio, furto, anche se verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere purchè l'assicurato non vi abbia preso parte attiva, fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità e nei termini indicati nei punti che seguono. La garanzia di assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benchè in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

1) SOCCORSO STRADALE

La Società procura un mezzo di soccorso su richiesta dell'Assicurato. Il mezzo di soccorso potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainare il veicolo assicurato fino alla più vicina officina. E' in facoltà dell'assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Società, **purchè ubicata entro il raggio di 60 Km dal luogo dell'immobilizzo.** Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purchè effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Qualora l'assicurato in autostrada in Italia o in viaggio all'estero, non potendo ottenere la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, provveda direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Società rimborsa le spese da questi sostenute, entro i limiti sopra indicati. **Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

2) RECUPERO

In caso di uscita fortuita del veicolo assicurato dalla sede stradale, qualora il mezzo intervenuto per l'effettuazione del traino non sia in grado di recuperare il veicolo assicurato per consentirgli di essere trainato, la Società invia un mezzo speciale atto al recupero e ne tiene a suo carico il costo **fino ad un massimo di € 154,00.**

Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'Assicurato la Centrale operativa potrà attivarsi per organizzare il recupero eventuale delle sole merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'assicurato stesso.

3) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'assicurato, risulti inutilizzabile per uno dei casi per cui è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre otto ore di manodopera** -certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Società, o delegata dell'ACI 116 - la Società mette a disposizione un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc a chilometraggio illimitato, **per un massimo di tre giorni**. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. A carico dell'assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate unitamente all'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale operativa, l'assicurato potrà trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione e/o richiedere l'utilizzo di un'autovettura di cilindrata superiore a 1300 cc. **In entrambi i casi i relativi sovraccosti sono a carico dell'assicurato.**

4) RIENTRO O PROSEGUIMENTO O PERNOTTAMENTO DEGLI OCCUPANTI DEL VEICOLO ASSICURATO

Se il veicolo, mentre si trova **ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, non è utilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se, qualora riparabile, le riparazioni comportino l'immobilizzo del veicolo per oltre 36 ore, la Società, a discrezione dell'assicurato, eroga una delle seguenti prestazioni:

a) Rientro degli occupanti del veicolo

La Società, **entro il limite complessivo di spesa di € 258,00 (IVA inclusa)**, mette a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per consentire agli occupanti del veicolo stesso di rientrare ai loro luoghi di residenza, purchè in Italia.

b) Proseguimento del viaggio

La Società, **entro il limite di spesa complessivo di € 258,00 (IVA inclusa)**, mette a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1^a classe) per consentire agli occupanti del veicolo stesso di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.

c) Pernottamento in albergo

La Società, **entro il limite di spesa complessivo di € 258,00 (IVA inclusa)**, mette a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.

5) ANTICIPI DI DENARO

In caso di immobilizzo del veicolo assicurato **ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'assicurato** e qualora l'assicurato stesso o un suo familiare convivente faccia riparare il veicolo stesso sul posto e non sia in grado di provvedere direttamente ed immediatamente al pagamento della riparazione, la Società provvederà al pagamento della riparazione stessa **entro il limite di spesa di € 516,00** a titolo di prestito senza interessi, che l'assicurato è tenuto a rimborsare alla Società entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

6) RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di immobilizzo all'estero del veicolo assicurato **riparabile in più di cinque giorni lavorativi**, certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo stesso, la Società organizza il rimpatrio del veicolo assicurato fino alla residenza dell'assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico della Società e non potranno comunque superare il valore commerciale in Italia del veicolo assicurato nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico, del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

7) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

In caso di fermo o arresto del conducente del veicolo assicurato avvenuto all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso, la Società mette a disposizione un interprete, **pagando il relativo onorario fino a € 516,00.**

La Società, avuta notizia del fermo o dell'arresto, provvederà a darne comunicazione immediata all'A-RAG Assicurazioni S.p.A., affinché quest'ultima possa attivare la garanzia Tutela Giudiziaria qualora sia stata resa operante la Sezione.

8) ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE

In caso di incidente stradale avvenuto all'estero che determini l'arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Società provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per mettere in libertà il conducente, **entro il limite di € 5.164,00.**

Al suo rientro in Italia l'assicurato è tenuto a rimborsare alla Società di assistenza la cauzione anticipata al più presto e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

9) INVIO DI UN'AMBULANZA

In caso di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, qualora i suoi occupanti o qualunque altra persona coinvolta nell'incidente necessitino di un trasferimento al più vicino centro ospedaliero, la Società invierà un'ambulanza tenendo i relativi costi a proprio carico, **fino ad un percorso massimo di 200 Km per l'andata e il ritorno.** Sono esclusi i trasferimenti da ospedale a ospedale.

10) RIENTRO SANITARIO

In caso di infortunio subito dagli occupanti di autovetture, a seguito di incidente stradale avvenuto **ad oltre 50 Km dal loro luogo di residenza**, la Società, previa valutazione dei medici della Centrale operativa e d'intesa con i medici curanti sul posto, provvede ad organizzare il trasferimento dei pazienti ai loro luoghi di residenza (purchè in Italia), con l'assistenza, ove necessario, di un'equipe sanitaria e utilizzando il mezzo più idoneo tra quelli di seguito indicati:

- a) aereo sanitario (Europa e Paesi Mediterranei);
- b) aereo di linea, eventualmente barellato;
- c) treno;
- d) ambulanza.

I medici della Centrale operativa definiranno le modalità di rientro d'intesa con i medici curanti sul posto. Sono a carico della Società tutti i costi di organizzazione e di trasporto dei pazienti, compresi gli onorari del personale medico e paramedico che li accompagnano.

Non danno luogo al trasferimento le inabilità che non impediscono agli assicurati di proseguire il viaggio o che a giudizio dei medici, non necessitano del rientro sanitario e possono essere curate sul posto. In caso di decesso per incidente stradale di uno o più occupanti del veicolo assicurato, la Società organizza il trasporto delle salme in Italia e ne sostiene le spese **entro il limite complessivo di € 2.500,00. Sono escluse le spese funerarie e di eventuale recupero delle salme.**

11) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora il conducente del veicolo assicurato, a seguito di incidente stradale avvenuto **ad oltre 50 Km dalla sua residenza**, non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, previa valutazione dei medici della Centrale operativa, la Società, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre presso il domicilio dell'assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo.

Art. 2.4) ESCLUSIONI

L'assistenza in viaggio di cui alla presente SEZIONE 2 non viene prestata qualora l'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato sia causata da operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati.

Art. 2.5) MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o negligenza di questi.

Art. 2.6) RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a prestazioni per le quali è previsto un limite per ogni periodo assicurativo annuo si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello effettivamente erogato, senza che si faccia luogo alla restituzione del premio.

Art. 2.7) REINTEGRO DELLE SOMME RIDOTTE A SEGUITO DI SINISTRO

Qualora le somme assicurate siano state ridotte a seguito di sinistro, l'Assicurato può richiedere il reintegro delle somme ridotte pagando nuovamente il premio di assicurazione.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 2.8) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.9) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

Art. 2.10) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato e/o L'Utilizzatore è tenuto a dare avviso del sinistro alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni ed eventuale luogo in cui si trova il veicolo.

In caso di incendio, furto o tentato furto, rapina, atti vandalici dovrà fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente. In caso di furto totale dovrà altresì esibire tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo. In caso di sinistro verificatosi all'estero dovrà presentare denuncia all'Autorità locale e produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Su richiesta della Società il Contraente/Assicurato dovrà inoltre esibire:

- ◆ estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- ◆ dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di proprietà;
- ◆ procura a vendere a favore della Società;

Art. 2.11) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato secondo le procedure dell'arbitrato.

Art. 2.12) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacchia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Principato di Monaco, Svizzera, e degli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 2.13) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al veicolo, la Società rimborserà il premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive a quella in cui è avvenuto il sinistro che ha causato la perdita del veicolo.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento **l'Assicurato** richiederà alla Società la

cessazione delle garanzie e la stessa Società rimborserà **all'Assicurato** il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

L'importo del rimborso verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a carico dell'Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato stesso, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.

ART. 2.14) DISDETTA

Il contratto potrà essere risolto dal Contraente o dall'Assicurato mediante disdetta a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria.

La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità.

ART. 2.15) – COLPA GRAVE

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali devono rispondere.

ART. 2.16) – DIRITTO DI RECESSO DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della Dichiarazione di adesione può recedere dalla polizza, dandone comunicazione scritta alla Contraente a mezzo raccomandata A.R., indicando gli elementi identificativi della polizza. Il recesso decorre dal giorno del timbro postale di invio risultante dalla raccomandata stessa e ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. In tal caso la Contraente provvederà a dare immediata comunicazione del recesso alla Società, la quale - tramite la Contraente - rimborserà all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso; oppure, nel caso in cui il premio sia stato finanziato, la Contraente provvederà parimenti alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto, eventualmente mediante la corrispondente riduzione della rata del finanziamento o, in alternativa, mediante la riduzione della durata del finanziamento medesimo, indicando i relativi importi. Di tali avvenuti rimborsi, la Contraente si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società.

La parte di premio da restituire, relativa al periodo di rischio non corso, è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.